CONTRIBUTO SCRITTO

all'esame del disegno di legge C. 3174-bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027
e bilancio pluriennale per il triennio 2027–2029

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Documento dell'Associazione Docenti AFAM – ANDA
Roma, novembre 2026

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

ANDA docenti afam associazione

Premessa e finalità del contributo

L'ANDA-Associazione Docenti AFAM ringrazia la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati per l'opportunità di presentare un contributo scritto nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3174-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027–2029.

L'ANDA sottopone all'attenzione della Commissione un insieme coordinato di proposte volte a sostenere il completamento del processo di riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, avviato con la legge 21 dicembre 1999, n. 508. A oltre venticinque anni da quella riforma, il sistema AFAM ha consolidato il proprio ruolo nella formazione superiore, nella produzione culturale e nella valorizzazione del patrimonio artistico e musicale; permane, tuttavia, una significativa asimmetria tra il riconoscimento ordinamentale delle sue funzioni e gli strumenti giuridici, professionali e finanziari necessari a esercitarle pienamente.

Le proposte dell'ANDA non sono pertanto da intendersi come interventi isolati o esclusivamente rivendicativi. Esse compongono una piattaforma organica, orientata a tre obiettivi: il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro docente; il superamento delle condizioni di precarietà e delle disparità professionali; la costruzione di una politica nazionale stabile per la ricerca scientifica e artistica nelle istituzioni AFAM.

L'Associazione ritiene che la legge di bilancio 2027 possa rappresentare un passaggio significativo per avviare questo percorso, attraverso misure progressive, verificabili e compatibili con la programmazione pluriennale della finanza pubblica.

1. Il ruolo dell'AFAM nel sistema della formazione superiore

La legge n. 508 del 1999 ha riconosciuto alle istituzioni AFAM una collocazione specifica nel sistema italiano dell'istruzione superiore, attribuendo loro compiti di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica. Tale identità si è ulteriormente sviluppata attraverso l'adozione dei cicli di studio, il rilascio di titoli accademici (laurea e laurea magistrale), l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'intensificazione delle relazioni con università, enti di ricerca, istituzioni culturali e reti internazionali.

La specificità dell'AFAM risiede nella pluralità delle forme attraverso cui produce e trasmette conoscenza: ricerca storica e teorica, ricerca artistica, compositiva, interpretativa, performativa e progettuale; sperimentazione dei linguaggi; innovazione tecnologica; conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio culturale. Questa pluralità costituisce un valore per l'intero sistema nazionale della conoscenza e richiede strumenti normativi e finanziari adeguati.

Il completamento della riforma deve quindi riguardare non soltanto gli ordinamenti didattici e l'autonomia delle istituzioni, ma anche lo *status* professionale dei professori, le opportunità di sviluppo della carriera, la stabilità del personale e l'accesso effettivo ai finanziamenti per la ricerca.

2. Le priorità di intervento

2.1 *Riconoscimento giuridico e valorizzazione economica della docenza*

Il personale docente AFAM svolge funzioni di elevata qualificazione che integrano didattica, produzione artistica, ricerca, progettazione culturale e responsabilità istituzionali. L'ANDA ritiene necessario avviare un percorso organico di revisione dello *status* giuridico ed economico della docenza, coerente con la collocazione dell'AFAM nella formazione superiore e con le specificità dei suoi ordinamenti.

L'obiettivo di lungo periodo è il superamento dell'attuale frammentazione dei regimi di riconoscimento professionale e la definizione di un quadro giuridico coerente con le funzioni effettivamente svolte. Tale

percorso deve essere costruito con una disciplina legislativa espressa, che chiarisca l'inquadramento, le fasce, il riconoscimento dell'anzianità, le progressioni e il trattamento economico, evitando formulazioni generiche di mera analogia con il sistema universitario.

In parallelo, l'ANDA propone un intervento economico progressivo, dotato di risorse dedicate, che consenta di ridurre nel tempo il divario retributivo e di valorizzare le responsabilità professionali dei docenti AFAM.

2.2 Stabilità del personale e superamento del precariato

La continuità dell'offerta formativa e la qualità delle istituzioni dipendono dalla possibilità di programmare gli organici e di disporre di personale qualificato con prospettive professionali certe. Le procedure di reclutamento e le misure transitorie adottate negli ultimi anni hanno rappresentato passaggi importanti, ma non hanno esaurito le situazioni di precariato maturate nel settore.

L'ANDA chiede che siano salvaguardati i percorsi di stabilizzazione coerenti con la finalità originaria della legge n. 205 del 2017, tenendo conto dei ritardi procedurali e dell'evoluzione degli ordinamenti. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da una ricognizione dei potenziali beneficiari e da una valutazione puntuale degli effetti sugli organici e sulla spesa. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul budget assunzionale per le istituzioni.

2.3 Mobilità professionale e pari opportunità

La distribuzione territoriale delle istituzioni AFAM e le dinamiche del reclutamento determinano frequentemente l'assegnazione dei docenti a sedi lontane dalla residenza abituale. Gli oneri di viaggio, permanenza e organizzazione personale possono incidere in misura significativa sul reddito e sulla sostenibilità del rapporto di lavoro, soprattutto nei casi di mobilità interregionale.

L'istituzione di un fondo nazionale per la mobilità professionale, con criteri uniformi e fasce progressive di distanza, costituirebbe una misura di sostegno concreta. La disciplina attuativa dovrebbe definire con chiarezza i requisiti, il trattamento fiscale e previdenziale, la proporzionalità per gli incarichi a termine e il coordinamento con altri benefici pubblici aventi la stessa finalità.

2.4 Ricerca scientifica e artistica: una politica nazionale strutturale

La ricerca è parte integrante della missione delle istituzioni AFAM: dottorati di ricerca, PRIN, progetti nazionali e internazionali. L'ANDA propone l'istituzione di un Fondo nazionale dedicato alla ricerca scientifica e artistica AFAM, destinato a progetti presentati dalle istituzioni singolarmente o in partenariato. Il Fondo dovrebbe sostenere ricerca interdisciplinare, collaborazioni con università ed enti pubblici di ricerca, internazionalizzazione, mobilità, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio, pubblicazioni, disseminazione e infrastrutture per la condivisione dei dati.

È inoltre necessario garantire alle istituzioni AFAM condizioni effettive di partecipazione ai bandi nazionali e internazionali, anche in qualità di soggetti proponenti e coordinatori. L'eventuale riserva di una quota delle risorse PRIN a progetti con partecipazione AFAM dovrebbe essere accompagnata da regole attuative che riconoscano le specificità metodologiche e valutative della ricerca artistica.

Un investimento strutturale in questo ambito rafforzerebbe la capacità progettuale delle istituzioni, la formazione dottorale, la cooperazione interistituzionale e la presenza italiana nello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.

2.5 Progressione professionale, produzione artistica e aggiornamento

La qualità dell'alta formazione artistica richiede un rapporto costante tra insegnamento, ricerca, aggiornamento e produzione. L'ANDA ritiene necessario intervenire sulle limitazioni che hanno inciso sulle progressioni economiche del personale e sulle opportunità di svolgere attività di studio, ricerca e produzione artistica.

La disciplina deve distinguere con precisione le diverse finalità: recupero o riconoscimento delle progressioni economiche; il ripristino dell'anno sabatico; permessi per attività di studio, ricerca e produzione artistica; eventuale aspettativa per aggiornamento e ricerca. Gli istituti devono essere definiti in modo coerente con la continuità del servizio e con le esigenze organizzative delle istituzioni.

3. Le proposte legislative sottoposte all'attenzione della Commissione

Le sette proposte elaborate dall'ANDA, trasmesse in allegato al presente contributo, sono riconducibili alle seguenti linee di intervento:

1. **Revisione dello status giuridico ed economico della docenza AFAM.** Avvio di un percorso di riordino che riconosca la collocazione della docenza AFAM nel sistema della formazione superiore, definendo un quadro giuridico di regime pubblico coerente, il riconoscimento dell'anzianità e una progressiva valorizzazione economica.
2. **Stanziamento di risorse per il progressivo allineamento economico.** Istituzione di risorse dedicate e pluriennali, da utilizzare attraverso gli strumenti normativi e negoziali appropriati, con obiettivi verificabili e coordinamento con la riforma dello status.
3. **Fondo nazionale per la mobilità professionale.** Contributo economico per i docenti in servizio presso sedi significativamente distanti dalla residenza, secondo criteri oggettivi, progressivi e uniformi.
4. **Progressioni, permessi artistici e aspettativa per ricerca e aggiornamento.** Revisione delle disposizioni che incidono sulle progressioni economiche e rafforzamento degli strumenti che consentono ricerca, studio e produzione artistica, con disciplina specifica e coordinata.
5. **Fondo nazionale per la ricerca e la produzione artistica AFAM.** Finanziamento stabile di progetti scientifici e artistici, collaborazioni interistituzionali, internazionalizzazione, valorizzazione del patrimonio e infrastrutture per la ricerca; rafforzamento dell'accesso ai programmi PRIN.
6. **Prosecuzione delle procedure di stabilizzazione.** Adeguamento della disciplina transitoria per consentire la valorizzazione dei servizi maturati e il completamento dei percorsi di reclutamento, sulla base di una ricognizione dei beneficiari e degli oneri, stanziando risorse adeguate alle istituzioni in termini assunzionali.
7. **Superamento dei vincoli quinquennali alla mobilità.** Revisione delle disposizioni che impongono specifici obblighi di permanenza nella sede di prima destinazione a determinate categorie di neoassunti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e delle esigenze di continuità del servizio.

4. Richieste alla Commissione Bilancio

Alla luce delle considerazioni esposte, l'ANDA chiede alla V Commissione di valutare favorevolmente le proposte presentate e di promuovere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2027, l'inserimento di misure che:

- avviino un percorso legislativo organico per il riconoscimento giuridico e la valorizzazione economica della docenza AFAM;
- assicurino risorse pluriennali per il progressivo superamento delle disparità di trattamento e per la valorizzazione delle professionalità;

- istituiscano un fondo nazionale per la ricerca scientifica e artistica AFAM, garantendo l'accesso effettivo ai programmi nazionali di finanziamento;
- favoriscano la stabilità del personale e la continuità didattica attraverso il completamento dei percorsi di reclutamento e stabilizzazione;
- riconoscano gli oneri della mobilità professionale e sostengano le condizioni necessarie allo svolgimento della ricerca e della produzione artistica.

L'ANDA ritiene che il rafforzamento dell'AFAM costituisca un investimento strategico per il Paese: per la qualità della formazione superiore, per la competitività internazionale, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo delle industrie culturali e creative.

Il pieno riconoscimento del sistema AFAM non rappresenta una misura a beneficio esclusivo del personale, ma una condizione necessaria per garantire alle istituzioni gli strumenti con cui svolgere in modo efficace la propria missione pubblica.

Il Presidente
Prof. Antonio Caroccia, PhD

Antonio Caroccia

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

Emendamenti AFAM per il bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2030

STATUS GIURIDICO E PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DOCENTE DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE – AFAM

1.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.

2. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inquadrato nelle corrispondenti fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata. Il relativo trattamento economico è adeguato in modo progressivo, nell'arco di dieci anni, mediante incrementi annuali di pari entità, fino al completo allineamento a quello spettante al personale docente universitario appartenente alla medesima fascia.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

Motivazioni tecnico-giuridiche

Ragionevolezza e omogeneità di sistema

La legge 508/1999 ha istituito un "sistema dell'alta formazione artistica e musicale", collocato nel comparto universitario come terzo livello di istruzione superiore. La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato e TAR) e costituzionale riconosce continuità funzionale e ordinamentale tra AFAM e Università. Il personale universitario e AFAM svolge funzioni analoghe: didattica, produzione artistico-scientifica, ricerca, responsabilità di sistema e valutazione.

Principio di non discriminazione

L'attuale comparto AFAM prevede trattamenti economici e giuridici non equivalenti a quelli universitari, nonostante identico livello di reclutamento, titolo di accesso (Dottorato o titoli di Laurea e Laurea magistrale), L'equiparazione elimina una disparità ingiustificata tra figure omogenee nel settore pubblico.

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

Coerenza con l'impianto normativo vigente

La proposta si colloca nel quadro dell'art. 33 della Costituzione e della L. 240/2010 sulla docenza universitaria. La soppressione del comparto AFAM è una conseguenza logica dell'inquadramento del personale in un unico regime contrattuale coerente con la collocazione di sistema.

Riduzione del contenzioso

L'unificazione previste evita oneri futuri di giudizio relativi a richieste individuali di equiparazione, scatti di anzianità, progressione e trattamento economico.

Invarianza organizzativa

La norma non incide sull'autonomia didattica e amministrativa delle istituzioni AFAM (che restano disciplinate dall'art. 2, comma 1, L. 508/1999).

Si interviene esclusivamente sul trattamento contrattuale del personale docenti, preservando l'autonomia regolamentare.

Costo limitato e programmabile

L'autorizzazione di spesa (2 milioni dal 2027) consente una graduale armonizzazione, senza alterare saldi di finanza pubblica nel periodo di vigenza della legge di bilancio.

* * *

2.

1. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Motivazioni tecnico-giuridiche

Coerenza con la L. 508/1999

- La legge 508/1999 ha istituito il sistema AFAM come parte del "terzo livello di istruzione superiore", collocandolo nel comparto universitario.
- Tuttavia, la retribuzione dei docenti AFAM non è allineata a quella dei docenti universitari, nonostante analoghe responsabilità didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione.

Principio di non discriminazione e parità di trattamento

- Il personale docente AFAM accede al ruolo tramite concorsi nazionali o procedure riservate analoghe a quelle universitarie, con titoli accademici di pari livello (Dottorato, laurea e laurea magistrale, abilitazioni).
- L'assenza di equiparazione economica, a parità di livello e funzione, introduce una disparità di trattamento ingiustificata tra settori dello stesso comparto pubblico.

Ragionevolezza amministrativa e tutela della qualità del sistema

- L'allineamento economico incentiva la stabilizzazione del personale, riducendo il ricorso a contratti precari e favorendo la qualità didattica.
- L'equiparazione diviene condizione per evitare la migrazione verso il settore universitario di docenti e ricercatori altamente qualificati.

Compatibilità finanziaria e progressività

- La norma prevede un incremento graduale, con impatto sostenibile sui saldi pubblici e programmabile nel triennio.
- Lo stanziamento su apposito capitolo consente rendicontazione e controllo della spesa.
- L'intervento non comporta nuovi obblighi contrattuali automatici, ma dota il Ministero delle risorse necessarie per finanziarli in sede di contrattazione collettiva.

Riduzione del contenzioso

- In assenza di progressiva equiparazione economica, il rischio di ricorsi per discriminazione di trattamento rispetto al personale universitario risulta concreto.
- L'intervento legislativo previene disparità di carriera e riconoscimenti economici.

* * *

3

(Misure di sostegno alla mobilità professionale del personale docente AFAM)

1. Al fine di sostenere il personale docente delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che presta servizio presso sedi istituzionali distanti dalla propria residenza abituale, è istituita un'indennità forfettaria annuale di mobilità professionale.
2. Il beneficio è riconosciuto ai professori e ai docenti, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato di durata annuale, delle istituzioni AFAM statali, la cui residenza abituale risulti situata ad una distanza pari o superiore a 100 chilometri dalla sede di servizio, calcolata secondo il percorso stradale ordinario più breve.
3. L'indennità è finalizzata a contribuire alle spese sostenute per gli spostamenti periodici tra il luogo di residenza e la sede di servizio, nonché agli ulteriori oneri connessi alla mobilità professionale.
4. L'importo dell'indennità è determinato in misura forfettaria, secondo criteri progressivi in relazione alla distanza chilometrica tra residenza e sede di servizio, prevedendo almeno le seguenti fasce:

- da 100 a 199 chilometri;
- da 200 a 399 chilometri;
- pari o superiore a 400 chilometri.

5. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato, il beneficio è riconosciuto in proporzione alla durata effettiva dell'incarico.
6. L'indennità è riconosciuta per il periodo di effettivo servizio presso la sede distante e non è cumulabile con altri contributi pubblici aventi la medesima finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi, le modalità di accesso e i criteri di erogazione.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo nazionale per la mobilità professionale dei docenti AFAM», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Motivazioni tecnico-giuridiche

Premessa e finalità dell'intervento

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di una misura strutturale di sostegno economico per il personale docente delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) che presta servizio presso istituzioni situate a significativa distanza dalla propria residenza abituale.
L'attuale organizzazione del sistema AFAM, caratterizzata da una distribuzione territoriale delle istituzioni non omogenea e da procedure di reclutamento e assegnazione che determinano frequentemente la necessità di prestare servizio in regioni e province diverse da quelle di residenza, comporta per numerosi docenti un rilevante aggravio economico personale.
Tale condizione riguarda sia i professori assunti con contratto a tempo indeterminato sia i docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale, i quali, per garantire la continuità dell'offerta formativa, sono spesso costretti a sostenere spese significative per gli spostamenti periodici tra il luogo di residenza e la sede istituzionale di servizio.
Attualmente tali oneri gravano integralmente sui lavoratori, senza che sia previsto uno specifico strumento nazionale di compensazione economica.

Motivazioni di carattere costituzionale

La proposta trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, tutela del lavoro e adeguatezza delle condizioni economiche dei lavoratori.
In particolare:

- Articolo 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza sostanziale impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita lavorativa e professionale. L'introduzione di un'indennità di mobilità contribuisce a ridurre le disparità economiche derivanti dalla distanza geografica tra residenza e sede di servizio.

- Articolo 35 della Costituzione: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Tale principio costituisce il fondamento di interventi legislativi diretti a garantire condizioni di effettiva sostenibilità dell'attività lavorativa.
- Articolo 36 della Costituzione: il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente costituisce un principio di riferimento per la tutela economica del lavoratore. La misura proposta intende evitare che una quota significativa del trattamento economico venga assorbita dagli oneri aggiuntivi necessari per raggiungere la sede di servizio.
- Articolo 97 della Costituzione: il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione richiedono condizioni organizzative e professionali capaci di favorire la continuità e la qualità dei servizi pubblici, compreso il servizio di formazione superiore assicurato dalle istituzioni AFAM.

Natura giuridica dell'indennità

La misura proposta si configura come un'indennità forfettaria di mobilità professionale, distinta dal trattamento economico fondamentale e dalle ordinarie indennità di missione.
Essa non costituisce un rimborso analitico delle singole trasferte, ma un contributo economico destinato a compensare, almeno parzialmente, gli oneri ricorrenti derivanti dalla necessità di prestare servizio in una sede significativamente distante dalla propria residenza.
Tale configurazione consente di evitare procedure amministrative eccessivamente onerose, garantendo al contempo uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
La disciplina attuativa dovrà definire espressamente il trattamento fiscale e previdenziale dell'indennità, in coerenza con la normativa vigente in materia di redditi da lavoro dipendente.

4.

Eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera (anni 2012-14), i permessi retribuiti per le attività artistiche e ripristino dell'anno sabbatico

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86 della presente legge.

ANDA docenti afam associazione

Motivazioni tecnico-giuridiche

Ripristino di un istituto giuridico preesistente

- L'aspettativa per anno sabbatico, prevista dall'articolo 26, comma 14, della legge 448/1998, è stata utilizzata per il personale docente della scuola e dell'AFAM come forma di aggiornamento professionale, ricerca e produzione artistica.
- I commi 73-76 e 80 dell'art. 4, L. 183/2011 ne hanno limitato l'applicazione nel settore AFAM, senza però intervenire sulla ratio originaria dell'istituto.

Coerenza con il sistema universitario e con la natura del comparto AFAM

- Il personale docente AFAM è inserito nel terzo livello della formazione superiore, con compiti di didattica, ricerca e produzione artistica, analoghi a quelli universitari.
- Il sabbatico è istituto fisiologico nella docenza universitaria e di alta formazione, volto a garantire aggiornamento scientifico-artistico, internazionalizzazione, ricerca e progettazione culturale.
- Il ripristino riporta il personale AFAM a condizioni di funzionalità simili a quelle vigenti nelle università.

Effetti positivi sulla produttività scientifico-artistica

- L'istituto consente la progettazione e presentazione di attività artistiche, scientifiche e accademiche ad alto impatto.
- Aumenta la competitività internazionale delle istituzioni AFAM, favorendo scambi, ricerca, cooperazione e produzioni artistiche.

Tutela della qualità della formazione

- L'alta formazione artistica richiede continui aggiornamenti in relazione a nuove tecnologie, linguaggi espressivi e produzione artistica contemporanea.
- Il sabbatico favorisce innovazione didattica e culturale, con ricaduta diretta sulla qualità dell'offerta formativa.

Copertura finanziaria chiara e programmata

- L'emendamento dispone una copertura esplicita e strutturale, tramite riduzione del Fondo previsto dalla L. 190/2014.
- Non si determinano squilibri sul fabbisogno del settore o sui saldi di finanza pubblica.
- La quantificazione a 12 milioni annui consente programmazione e sostenibilità.

Prevenzione del contenzioso

- Il ripristino elimina disparità tra personale universitario e personale AFAM su un istituto strettamente collegato alla ricerca e alla produzione accademica.
- Si evita un possibile contenzioso legato alla lesione del principio di ragionevolezza e dell'allineamento intersettoriale.

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

5.

(Fondo nazionale per la ricerca e la produzione artistica nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)

1. Al fine di riconoscere e consolidare la funzione della ricerca scientifica, artistica e applicata quale componente strutturale delle attività istituzionali delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), nonché di promuoverne l'integrazione nel sistema nazionale e internazionale della ricerca e della formazione superiore, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per la ricerca scientifica e artistica AFAM.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e progetti di ricerca promossi dalle istituzioni AFAM, singolarmente o in forma associata, con particolare riferimento a:
a) progetti di ricerca scientifica, artistica, musicologica, coreutica, performativa e interdisciplinare;
b) progetti di ricerca realizzati in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni culturali e organismi nazionali e internazionali;
c) iniziative di ricerca applicata, sperimentazione artistica, innovazione tecnologica, sviluppo dei linguaggi espressivi e trasferimento delle conoscenze;
d) programmi di mobilità, cooperazione e internazionalizzazione della ricerca, anche attraverso la partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali;
e) progetti di studio, catalogazione, digitalizzazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, musicale, coreutico, bibliografico e archivistico;
f) iniziative finalizzate al reclutamento e al consolidamento delle figure professionali dedicate alle attività di ricerca, anche mediante contratti e assegni di ricerca, secondo la normativa vigente;
g) attività di pubblicazione scientifica, disseminazione dei risultati e realizzazione di infrastrutture e piattaforme per la ricerca e la condivisione dei dati.

3. A decorrere dall'anno 2027, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il finanziamento dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è riservata a progetti di ricerca che prevedano la partecipazione di una o più istituzioni AFAM, anche in qualità di soggetti proponenti e coordinatori, singolarmente o in partenariato con università ed enti pubblici di ricerca.
4. Le istituzioni AFAM sono ammesse a partecipare, in qualità di soggetti proponenti, coordinatori o partner, ai programmi e ai bandi nazionali e internazionali per il finanziamento della ricerca, in condizioni di pari opportunità rispetto alle altre istituzioni della formazione superiore, nel rispetto delle specificità scientifiche, artistiche e ordinamentali dei rispettivi settori.
5. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottati criteri che riconoscano la pluralità delle metodologie e dei risultati della ricerca, comprese la ricerca artistica, performativa, compositiva, interpretativa e progettuale, assicurando modalità di valutazione coerenti con le specificità dei diversi ambiti disciplinari.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso al Fondo, le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, le procedure di assegnazione delle risorse e le modalità di monitoraggio e

rendicontazione dei risultati, assicurando un'adeguata rappresentanza delle specificità scientifiche e artistiche del sistema AFAM.

Motivazioni tecnico-giuridiche

Finalità

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riconosciuto alle istituzioni AFAM una specifica collocazione nell'ambito del sistema italiano dell'istruzione superiore, attribuendo loro funzioni di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica. L'articolo 2 della medesima legge individua espressamente la ricerca tra le finalità istituzionali delle istituzioni AFAM, riconoscendo la natura scientifica e culturale delle attività svolte nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica.
Tale riconoscimento normativo non ha tuttavia trovato, nel corso degli anni, un corrispondente sviluppo degli strumenti strutturali di finanziamento della ricerca, che rimangono prevalentemente riferiti al sistema universitario. L'emendamento intende colmare tale asimmetria, introducendo un sistema stabile di finanziamento della ricerca AFAM e favorendo la piena integrazione delle istituzioni artistiche e musicali nel sistema nazionale della ricerca.

Riconoscimento della ricerca artistica quale attività istituzionale

La ricerca artistica costituisce una componente specifica e qualificante dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Essa comprende attività di ricerca teorica, storica, critica, compositiva, interpretativa, performativa, progettuale e sperimentale, attraverso le quali vengono prodotti nuovi saperi, metodologie, linguaggi e risultati culturali. La specificità di tali attività richiede strumenti di finanziamento e valutazione capaci di riconoscere una pluralità di metodologie e risultati, non necessariamente riconducibili ai modelli tradizionali della ricerca universitaria.
La proposta mira pertanto a superare una concezione della ricerca limitata ai soli ambiti scientifico-disciplinari tradizionali, riconoscendo piena dignità alla produzione di conoscenza attraverso le pratiche artistiche e performative.

Principio di pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti pubblici
La mancata disponibilità di strumenti di finanziamento strutturali e specificamente accessibili alle istituzioni AFAM determina una condizione di svantaggio rispetto alle università, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale della formazione superiore.
L'emendamento introduce un principio di pari opportunità nell'accesso alle risorse pubbliche destinate alla ricerca, prevedendo:

- l'istituzione di un fondo nazionale dedicato;
- la partecipazione delle istituzioni AFAM ai programmi di finanziamento nazionali;
- l'accesso ai bandi PRIN anche in qualità di soggetti proponenti e coordinatori;
- la valorizzazione delle specificità metodologiche e scientifiche della ricerca artistica.

La misura non configura un'equiparazione automatica tra istituzioni caratterizzate da ordinamenti differenti, ma garantisce pari opportunità di accesso ai finanziamenti, nel rispetto delle rispettive competenze e specificità.

Rafforzamento della partecipazione ai programmi PRIN

La riserva di una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per i Progetti di rilevante interesse nazionale risponde all'esigenza di assicurare una partecipazione effettiva e continuativa delle istituzioni AFAM alle principali politiche nazionali di finanziamento della ricerca.
La previsione della possibilità di partecipazione anche in qualità di soggetti proponenti e coordinatori supera una condizione di marginalità istituzionale e favorisce lo sviluppo di progetti autonomi e di collaborazioni interdisciplinari. La misura contribuisce inoltre a rafforzare l'integrazione tra sistema universitario e sistema AFAM, promuovendo la costituzione di reti di ricerca, partenariati interistituzionali e centri di eccellenza.

Allineamento al quadro europeo della formazione superiore e della ricerca

Il processo di Bologna e il quadro dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) riconoscono il ruolo della ricerca e dell'innovazione nella qualificazione dei sistemi di formazione superiore.
In tale contesto, la ricerca artistica e la produzione di conoscenza attraverso le pratiche creative e performative costituiscono ambiti di crescente rilevanza nelle politiche europee dell'istruzione superiore. Anche i programmi europei di finanziamento, tra cui Horizon Europe, Erasmus+ e Creative Europe, offrono opportunità di cooperazione e sviluppo progettuale nelle quali le istituzioni AFAM possono svolgere un ruolo significativo. L'istituzione di un fondo nazionale dedicato consentirebbe di rafforzare la capacità progettuale delle istituzioni AFAM e di favorirne una partecipazione più strutturata ai programmi europei e internazionali.

Valorizzazione del patrimonio culturale e trasferimento delle conoscenze

Le istituzioni AFAM custodiscono un patrimonio di rilevante interesse storico, artistico, musicale, coreutico, bibliografico e archivistico, che costituisce una risorsa fondamentale per la ricerca e per la produzione di nuova conoscenza. Il finanziamento di progetti dedicati alla catalogazione, digitalizzazione, conservazione e valorizzazione di tale patrimonio consente di integrare le attività di ricerca con le funzioni istituzionali di tutela, produzione culturale e diffusione dei risultati. La misura favorisce inoltre il trasferimento delle conoscenze verso il sistema produttivo, le industrie culturali e creative e il più ampio contesto sociale e territoriale.

Sviluppo delle competenze e consolidamento delle figure professionali dedicate alla ricerca
La strutturazione della ricerca nel sistema AFAM richiede la disponibilità di risorse umane qualificate e di percorsi professionali capaci di garantire continuità alle attività scientifiche e artistiche. L'emendamento prevede pertanto la possibilità di destinare risorse al reclutamento e al consolidamento delle figure professionali dedicate alla ricerca, favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche e la costituzione di gruppi di ricerca stabili. Tale previsione risponde anche all'esigenza di valorizzare il ruolo dei dottorati di ricerca AFAM e di rafforzare il collegamento tra formazione dottorale, ricerca e produzione artistica.

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

6.

Attivazione delle procedure di stabilizzazione dei docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi otto (fino al 31 ottobre 2026)

All'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle parole: «fino all'anno accademico 2025/2026 incluso».

Motivazioni tecnico-giuridiche

Continuità normativa e finalità originaria della legge 205/2017

- Il comma 655 ha introdotto una disciplina transitoria per sanare il precariato storico nel settore AFAM e consentire percorsi di stabilizzazione.
- La scadenza fissata al 2020/2021 è stata resa irragionevole da:
 - ritardi amministrativi,
 - blocco concorsi e procedure dovuti alla pandemia,
 - ritardi nell'attivazione dei nuovi ordinamenti AFAM.
- La proroga al 2025/2026 è coerente con la *ratio legis:* concludere il ciclo di stabilizzazione previsto dal Parlamento.

Principio di legittimo affidamento

- I docenti hanno maturato anni di servizio sulla base di una disciplina transitoria che il legislatore stesso ha istituito.
- Senza proroga, migliaia di docenti rimarrebbero esclusi da percorsi di stabilizzazione pur avendo prestato servizio regolare nelle istituzioni statali.

Principio costituzionale di buon andamento e continuità del servizio pubblico (art. 97 Cost.)

- Il permanere del precariato genera continui avvicendamenti di personale, interrompe la continuità della didattica, aumenta il contenzioso.
- La stabilizzazione migliora qualità, programmazione didattica e continuità dei corsi AFAM.

Invarianza finanziaria o impatto limitato

- La stabilizzazione riguarda personale già in servizio e con spesa già presente a bilancio.
- I maggiori oneri (se vi fossero) sono marginali e programmabili tramite turn-over e cessazioni.
- La proroga del comma 655 non introduce nuove assunzioni, ma disciplina le modalità delle procedure già previste.

ANDA – Associazione Docenti AFAM
presidente@anda-afam.it – www.anda-afam.it
via dei Greci, 18 – 00187 Roma (RM)
Tel. +39 338 420.16.24

Riduzione del contenzioso

- L'assenza di proroga esporrebbe il Ministero e gli Istituti a ricorsi da parte del personale che ha maturato il servizio in base alla disciplina vigente.
- La proroga elimina un rischio legale e tutela la certezza del di

* * *

7.

Eliminazione della preclusione quinquennale ai fini della mobilità e dei nuovi concorsi per i vincitori delle procedure di cui al D.M. 180/2023

1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge ... , le parole: «... non possono presentare domanda di mobilità né partecipare ad altre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza giuridica del contratto a tempo indeterminato» sono soppresse.

2. All'art. 8, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/04/2024 n. 83 è soppressa la lettera S) («previsione che i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni»).

3. I vincitori delle procedure di reclutamento di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2023, n. 180 e di cui al Decreto Presidente della Repubblica del 24/04/2024 n. 83, hanno parità di trattamento in materia di mobilità rispetto al restante personale docente di ruolo del comparto AFAM, senza obblighi di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione come sancito dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione tecnico-giuridica

Il blocco quinquennale non è previsto né dal CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM, né dalla normativa generale sul pubblico impiego.

Tale vincolo introduce un'irragionevole disparità tra:
- docenti immessi in ruolo tramite procedure ordinarie, che non hanno vincolo quinquennale
- docenti immessi in ruolo tramite DM 180/2023, a cui invece è imposto.

La permanenza forzata limita diritti contrattuali fondamentali: mobilità territoriale e professionale, progressione di carriera, partecipazione ai futuri concorsi.

L'eliminazione del vincolo:
- non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ristabilisce parità di trattamento;
- consente una migliore distribuzione del personale nelle sedi AFAM.